



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

13139-26

Composta da:

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 80/2026

DANIELA CALAFIORE

UP - 21/01/2026

UGO BELLINI

- Relatore -

R.G.N. 30128/2025

GABRIELLA CAPPELLO

FRANCESCO LUIGI BRANDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al profilo del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 c.4 n.6 c.p.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di TORINO in difesa di [REDACTED]
[REDACTED] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

P

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 16 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto [REDACTED] colpevole del reato di omicidio stradale ascritto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.589 ter cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 589 bis, comma 7 e 62 bis cod. pen., lo aveva condannato alla pena di giustizia, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi dinanzi al giudice civile.

2. In relazione a tale ultima statuizione il giudice distrettuale disattendeva il primo motivo di appello dell'imputato il quale aveva altresì sottoposto a censura l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta difensiva dell'imputato di estromissione delle parti civili costituite [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] atteso che, in mancanza di un riconoscimento giuridico del rapporto di parentela con la vittima del reato, [REDACTED] [REDACTED] gli stessi non avevano neppure ^{dato} ~~allegato~~, come invece imposto dalla giurisprudenza di legittimità, dimostrazione di un loro significativo e stabile collegamento affettivo con la vittima, sia pure assistito da asseriti vincoli di sangue.

3. La Corte di appello, sul punto, ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice in quanto la domanda civile dei [REDACTED] introdotta nel giudizio penale, risultava fondata sul rapporto di filiazione naturale intercorrente tra la vittima e [REDACTED] [REDACTED] come documentato dal parere medico legale in materia di paternità biologica corroborato dagli esiti dell'esame del DNA; che il riconoscimento di [REDACTED] [REDACTED] da parte del [REDACTED] non aveva avuto seguito per volontà della madre, ma che comunque il [REDACTED] aveva ritenuto e manifestato all'esterno una relazione con il [REDACTED] coerente con la ricorrenza del rapporto di filiazione, tanto da provvedere alla sua educazione e al suo mantenimento e, al pari, erano emerse significative relazioni familiari tra il [REDACTED] e i propri fratelli unilaterali, come risultava documentato dalle fotografie allegate dalla parte civile che ritraevano la vittima del sinistro insieme ai familiari *ex latere patris* in diverse occasioni, sia in epoca risalente sia in epoca più recente, così da riconoscere la sussistenza di un solido e duraturo legame affettivo con tutte le parti civili, tale da legittimare la pretesa, prospettata da ciascuno di essi, di avere subito un pregiudizio risarcibile in conseguenza della perdita del congiunto.

4. La difesa del ricorrente [REDACTED] ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge processuale in quanto l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 12 settembre 2023 non aveva disposto l'esclusione delle parti

civili costituite con conseguente violazione dell'art.62, n.6 cod. pen. per non essere stato riconosciuto il risarcimento integrale del danno provocato, atteso che l'istituto assicuratore per la responsabilità civile aveva risarcito integralmente il danno a tutti i prossimi congiunti della vittima, mentre aveva escluso gli aventi causa [REDACTED] in ragione della omessa allegazione dell'esistenza del rapporto di parentela.

Assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata in appello e la sentenza oggetto di ricorso per cassazione non avevano fatto corretto uso dei principi dettati dalla giurisprudenza civile di legittimità per riconoscere la ammissione delle parti civili al processo penale in caso di mancato riconoscimento di filiazione naturale, ex art.250 cod. civ. e cioè la prova di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima. Tale accertamento doveva essere svolto dal giudice penale, quale presupposto all'ammissione della domanda civile incardinata dalle parti civili nel processo penale e non poteva essere demandato al giudice civile, come era stato invece fatto dal giudice di primo grado, che aveva rimesso al giudice civile il compito di stabilire la natura e l'intensità del legame affettivo.

4. Il ricorso è stato deciso alla udienza del 21 gennaio 2026 all'esito di trattazione orale in udienza pubblica partecipata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In primo luogo la parte ricorrente mostra di confondere i principi, tutti di derivazione civilistica, della legittimazione *ad causam* che attiene alla relazione di identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, con quello della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio che si misura con il metro sostanziale del giudizio di merito nella dialettica processuale fornita dal contraddittorio, sulla base delle eccezioni di merito proposte dalle altre parti e dell'adempimento dell'onere della prova sui fatti costitutivi, impeditivi e modificativi delle rispettive pretese (Sez.4, n.14768 del 18/02/2016, PC in proc. Spalletti, Rv. 266899 - 01). La legittimazione all'azione civile nel processo penale va infatti verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle

parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne rigettava la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa).

In particolare, con riferimento alla domanda risarcitoria promossa dagli asseriti familiari della vittima del comportamento colposo dell'imputato, il danno non patrimoniale non coincide con l'interesse leso, ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento; peraltro trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. Tra detti elementi la giurisprudenza del Supremo collegio ha indicato che la liquidazione possa intervenire sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto *della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini della vittima, la età della vittima e dei singoli superstiti* (Cfr. Cass. Civile sez.3, n.12124 del 19/08/2003; n.24689 del 5/11/2020, Rv.659848-01 con riferimento alla ricorrenza del rapporto di fratellanza naturale). In particolare, la giurisprudenza civile ha statuito che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente *more uxorio* ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo (Sez.3, n.12278 del 7/06/2011, Rv.618134).

2. La distinzione appena illustrata, del tutto pacifica nella giurisprudenza civile della S.C., è peraltro evocata dalla stessa giurisprudenza del S.C. in relazione all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale, pur tenendo conto della peculiarità del suddetto giudizio, atteso che la ammissione della parte civile nel processo penale è sottoposta ad un vaglio di ammissibilità ad opera del giudice e che, superato lo stesso, lo svolgersi del dibattimento penale non è regolato dal sistema composito di preclusioni e decadenze di cui agli art.183 ss cod. proc. civ. A tale proposito ha affermato il S.C. che la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento del danno, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (Sez.2, n.49038 del 21/10/2014 Rv. 261143 - 01).

3. Orbene, La Corte territoriale, del tutto coerentemente e con valutazione logico giuridica esente da censure, ha operato la distinzione tra il giudizio di ammissibilità della

domanda civile, fondata esclusivamente sulla enunciazione e sulla prospettazione delle odierne parti civili, le quali assumevano che, in ragione del loro rapporto di filiazione naturale con l'offeso, rimasto ucciso in conseguenza del sinistro stradale, erano portatori di una situazione soggettiva corrispondente ad una prospettiva risarcitoria verso il terzo responsabile. Nessuna contraddizione interna al ragionamento del giudice territoriale è pertanto ravvisabile, laddove la duplice valutazione dallo stesso operata costituisce logico e coerente sviluppo della distinzione tra il giudizio deliberativo sulla *legitimatio ad causam* che il giudice penale svolge all'atto dell'ammissione della costituzione di parte civile, e la valutazione sulla fondatezza della pretesa risarcitoria la quale, in presenza di richiesta del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, comprende la verifica della sussistenza della relazione parentale tra la parte che agisce per risarcimento e la vittima del reato, senza che la prima valutazione di ammissibilità condizioni e interferisca con la prova della relazione parentale, ovvero della ricorrenza di un danno risarcibile.

4. Ritenuta pertanto infondata la censura con la quale il ricorrente ha ritenuto la manifesta illogicità del contenuto esplicativo dell'ordinanza che aveva negato l'estromissione delle parti civili in ragione della posizione soggettiva di cui assumevano essere titolari, corretta deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimità della condanna generica pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] atteso che, all'esito del giudizio di merito, è rimasto accertato che la relazione parentale con la vittima risultava fondata da un rapporto di filiazione naturale con [REDACTED] Ludovico e che tanto il padre, quanto i fratelli naturali, avevano coltivato relazioni affettive e solidaristiche con la persona offesa documentate dalle produzioni fotografiche acquisite agli atti.

4.1 Non è vero pertanto, come affermato dal ricorrente, che il giudice di merito abbia demandato al giudice civile il compito di verificare la intensità e la stabilità delle relazioni familiari quale presupposto *dell'an debeatur*, atteso che la Corte di appello ha altresì dato atto, in assenza di specifiche doglianze sul punto, che nessun rilievo poteva essere attribuito, nella specie, all'assenza di un titolo giuridico che certificasse il rapporto di filiazione naturale tra [REDACTED] vittima del sinistro stradale, e [REDACTED] [REDACTED] in quanto a tale riconoscimento si era opposta la madre che per prima aveva operato il riconoscimento; risultava *per tabulas* che il padre biologico aveva comunque contribuito al mantenimento e all'educazione del figlio, mentre le relazioni con i fratelli naturali risultavano attestate, seppure sommariamente, dalle immagini fotografiche che ritraevano la vittima del reato in compagnia di ciascuno dei fratelli e anche della nuova compagna del padre, così da rappresentare una prova indiziaria, comunque sufficiente, sulla esistenza di significative relazioni familiari, quantomeno ai fini del pronunciamento di una statuizione di condanna generica in favore delle parti civili. Un tale riconoscimento risulta, in ogni modo, rispettoso della giurisprudenza di legittimità, anche più rigorosa,

che richiede al giudice penale la verifica della sussistenza di un concreto danno risarcibile anche in ipotesi di condanna generica, seppure all'esito di una sommaria deliberazione (Sez.2, n.31574 del 9/05/2023, Rv. 284954), mentre altra giurisprudenza, pure consolidata, esclude che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, sia necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez.1, n.51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 - 01).

5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026

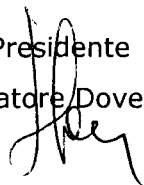
Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

10/04/2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

